

GR_GERICHTE SB 2004 14 vom 2. März 2005

GR Gerichte, 2005-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SB_2004_14

FR: GR_GERICHTE SB 2004 14 du 2 mars 2005

IT: GR_GERICHTE SB 2004 14 del 2 marzo 2005

Regeste

lesioni semplici e violazione di domicilio | Leib und Leben

Erwägungen

E. 2

quelle secondarie a A.. Terminato l'obbligo scolastico, egli assolse il tirocinio di elettricista presso la ditta D. di E., ottenendo il diploma dopo quattro anni. Quindi lavorò per circa due anni e mezzo in F. alle dipendenze della ditta svizzera G.. Nel 1983 aprì a H. un negozio di articoli sportivi e abbigliamento. In seguito il negozio fu trasferito a A.. Alla fine del 1987, dopo aver assolto il corso per I. della durata di due anni, ottenne il relativo brevetto. Egli si occupa principalmente del suo negozio a A., mentre durante la stagione turistica svolge la professione di I.. A suo dire ha un reddito mensile di circa CHF 4'000.00. Nei confronti di due banche ha debiti per un importo complessivo di circa CHF 250'000.00. Nell'ottobre 1983 X. Z. sposò K.. Il 14 novembre 2001 ha adottato due bambini cileni, che attualmente hanno l'età di 14 rispettivamente 13 anni. X. Z. è incensurato. Dal rapporto informativo sulla persona, allestito dalla Polizia cantonale di A. il 20 gennaio 2001, si deduce che egli gode di buona reputazione in A., la sua condotta è ineccepibile e non ha mai dato adito a lagnanze di sorta. B. A partire dal primo luglio 1999 X. Z. subaffittò a Y. e L. V. un negozio d'abbigliamento, in seguito chiamato M., collegato al negozio N. dei coniugi Z., a A.. Detti coniugi cedettero inoltre capi d'abbigliamento del loro magazzino in conto vendita ai coniugi V., impegnandosi ad evitare qualsiasi concorrenza nei loro confronti nel campo della moda. Poche settimane dopo sorsero le prime tensioni, stando alle affermazioni dei V. perché i Z. non si attenevano al divieto di concorrenza, secondo quanto detto da X. Z. poiché i V. avevano chiuso la porta divisoria che permetteva di accedere ai rispettivi negozi, senza alcun preavviso. In seguito, tra le parti fu concordata la restituzione della merce per il 2 febbraio 2000. La mattina del 31 gennaio 2000, K. Z., come asserisce lei stessa, si era accordata con L. V. per poter entrare nel magazzino del M. il pomeriggio, per farvi un inventario e mettere in ordine la merce. I coniugi V. negano che ci sia stato un tale accordo. Poco dopo le ore 14.00, K. Z. si recò con la commessa O. al negozio M., dove si trovava la venditrice P.. In seguito fu aperta la porta divisoria tra i due negozi ed K. Z. e O. si recarono nel magazzino. Più tardi le raggiunse anche Q., nipote di K. Z.. Verso le ore 16.00, Y. V. arrivò nel suo negozio, dove la commessa P. gli riferì che nel magazzino si trovavano le persone menzionate. Dopo aver telefonato alla moglie L., Y. V. si portò sulla porta del magazzino chiedendo cosa stessero facendo e ingiungendo loro di uscire dal magazzino. K. Z. gli disse che doveva rivolgersi a suo marito. Y. V. andò quindi verso X. Z., che stava parlando con un cliente, R.,

E. 3

presso la cassa del proprio negozio, e gli ingiunse di fare uscire sua moglie K. dal suo negozio. A questo punto X. Z. e Y. V. si recarono nei pressi della porta del magazzino, dove il Z. chiese cosa stesse succedendo. A partire da questo momento le versioni dei fatti delle persone presenti divergono notevolmente. Stando alla versione del Y. V., egli ribadì di fare uscire le persone indicate dal suo magazzino. Resosi conto che il Z., dopo esserne uscito, voleva ritornare nel negozio M., egli gli sbarrò l'accesso, dicendogli che non aveva nessun diritto di entrare. A questo punto il Z. avrebbe detto al V. che gli avrebbe dato la disdetta, al che questi rispose affermativamente. Quindi il Z. avrebbe spinto violentemente il V. nel negozio, aprendosi un varco e mandandolo a finire contro il banco del negozio. Dopo di che si avventò su di lui e gli sferrò un pugno al mento. La moglie del V., giunta nel frattempo in negozio, avrebbe cercato invano di calmare il Z., il quale avrebbe colpito ancora il V. con un pugno e una pedata. In seguito egli avrebbe afferrato bruscamente L. V. alle braccia e l'avrebbe spinta da parte, per poi sferrare un terzo pugno a Y. V.. Durante questa baruffa, K. Z., O. e Q. portavano i capi d'abbigliamento nel loro negozio. K. Z. sarebbe rimasta indifferente verso le suppliche di L. V. di fare smettere il marito. Quindi il V. telefonò alla polizia dicendo che il suo negozio stava per essere svuotato ("ausgeräumt"). La polizia, giunta sul posto una ventina di minuti dopo i fatti e preso atto dell'accaduto, consigliò ai coniugi V. di farsi visitare da un medico. Secondo la versione di X. Z. invece, Y. V. avrebbe cominciato ad insultarlo, di modo che, per evitare che la situazione trascendesse, disse a sua moglie di portare via la merce. Y. V., dal canto suo, avrebbe ingiunto loro a più riprese di prendere la merce e di uscire dal negozio, ma continuava a sbarrare l'uscita, mentre essi stavano trasportando la merce. A questo punto il Z. l'avrebbe spinto da parte. Quando egli tornò nel magazzino del negozio M., L. V. si sarebbe frapposta con un asse da stiro tra lui e il marito, il quale si era avvicinato con fare minaccioso; il marito l'avrebbe afferrata alle braccia e spinta da parte, dopo di che avrebbe aggredito il Z. da dietro, stringendogli il collo. L. V. avrebbe supplicato il marito di smetterla. Nella colluttazione che seguì, X. Z. sarebbe riuscito a liberarsi e ad afferrare il V. dal davanti e a spintonarlo verso il banco, dopo di che lo stesso andò a sbattere contro una parete. Durante l'asporto della merce, X. Z., vedendo Y. V. stratonare energicamente K. Z., si sarebbe diretto verso di lui, l'avrebbe afferrato al colletto, gli avrebbe dato una pedata spintonandolo poi un'altra volta contro il bancone. Il V. avrebbe in seguito aggredito anche O., prima di recarsi al telefono per chiamare la polizia, mentre egli, X. Z., avrebbe liberato Q. dal magazzino nel quale la stessa era

E. 4

stata rinchiusa dal V.. Quando lo stesso tentò di rinchiudervi anche la moglie K., sempre secondo il Z., lo stesso lo afferrò per i vestiti da dietro e lo spintonò via, tornò con la moglie nel proprio negozio e chiuse la porta di congiunzione. Stando al referto medico del 4 febbraio 2000, Y. V. subì un forte gonfiore, una contusione e un'escoriazione superficiale al lato sinistro della mascella con colorazione nell'articolazione. Inoltre fu constatata una lesione al labbro superiore e inferiore come pure una contusione e un ematoma all'avambraccio destro. Furono bensì rilevati lievi graffi alla gola e al viso. In data 14 febbraio 2000 il V. fu dispensato dal servizio militare. Il 16 febbraio 2000 il medico curante riconobbe al V. un'inabilità al lavoro al 100% dal 15 al 25 febbraio 2000. Per quanto riguarda L. V., il medico constatò una contusione all'avambraccio destro e sinistro come pure al gomito. K. Z., dal canto suo, subì una suffusione dolente al gomito destro, una petecchia in regione bicipite destro e un ematoma in regione trocanterica dell'anca sinistra, che il medico ritiene compatibili ad esiti di una violenza corporea. A causa di una

lombalgia, la paziente si sottomise ad un trattamento fisioterapico. C. Con scritto del primo maggio 2000 i coniugi V. sporgevano, mediante il loro rappresentante legale, querela penale contro X. Z. per lesioni corporali e violazione di domicilio. L'11 aprile 2001, sempre mediante il loro rappresentante legale, i coniugi V. inoltravano ciascuno un'azione adesiva all'Ufficio del giudice istruttore di Samedan, richiedendo il risarcimento del danno materiale, un importo a titolo di riparazioni ai sensi degli artt. 47 e 49 CO nonché il rimborso di tutte le spese legali. Dinanzi al Tribunale del Distretto Bernina con atto del 17 dicembre 2001 la Procura pubblica dei Grigioni metteva in stato d'accusa X. Z. con il seguente petito: " 1. X. Z. sia dichiarato colpevole di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 cifra 1 CP e violazione di domicilio ai sensi dell'art. 186 CP. 2. Per questo sia condannato a 30 giorni di detenzione e CHF 1'000.00 di multa. 3. L'esecuzione della pena sia sospesa dietro imposizione di un periodo di prova di 2 anni. La cancellazione anticipata della multa sia concessa decorso lo stesso periodo."

E. 5

L'azione adesiva viene stralciata dai ruoli e rinviata al foro civile. III. Azione adesiva Y. V.:

E. 6

IV. Ripetibili e spese:

E. 7

a) L. V. paga a X. Z. CHF 800.00 a titolo di ripetibili. b) A X. Z. vengono risarciti CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per svantaggi causa misure d'istruttoria. Questo importo è a carico del Cantone dei Grigioni nella misura di 2/3, ossia CHF 1'330.00 e della Cassa del Tribunale del Distretto Bernina per CHF 670.00.

E. 8

Le spese della presente procedura si compongono di: Spese d'istruttoria: tassa CHF 2'285.00 spese in contanti CHF 1'043.00 Tassa di giudizio: tassa CHF 6'000.00 spese in contanti CHF 0.00 Totale CHF 9'328.00 Questo importo è a carico di X. Z., nella misura di due terzi, ossia di CHF 6'218.70, e deve essere versato congiuntamente alla multa di CHF 500.00, in totale quindi CHF 6'718.70, al Tribunale del Distretto Bernina tramite bollettino di versamento allegato entro 20 giorni dalla presente comunicazione. Un terzo, ossia CHF 3'109.30, rimane a carico della Cassa di Stato, rispettivamente del Tribunale a seconda dell'obbligo di anticipazione (art. 155 cpv. 4 LGP).

E. 9

(Rimedio legale).

E. 10

(Comunicazioni). " D. Contro questo giudizio X. Z. in data 15 aprile 2004 si è aggravato con appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni chiedendo: " A. Formalmente

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.